

Congedo parentale

Il quesito, rivolto dai genitori di un'allieva di scuola dell'infanzia, riguarda la sostituzione di un'insegnante assente dal servizio per congedo parentale.

Il genitori d'una piccola di tre anni, che frequenta la scuola dell'infanzia, e che versa in una delle situazioni definite dall'acronimo BES, hanno dovuto constatare che la sua insegnante fruisce, ogni settimana, di tre giorni di congedo parentale, secondo quel che prevede l'art. 32 del Testo Unico delle leggi che tutelano la maternità e la paternità, approvato con il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale Decreto dà alla madre il diritto di astenersi dal lavoro per assistere il figlio, sino al compimento degli otto anni d'età, per un periodo massimo di 6 mesi. Tale congedo, definito parentale, può essere fruito anche in frazioni giornaliere.

E' questa la ragione per cui l'insegnante in questione si sta assentando per tre giorni a settimana, fino a quando non raggiungerà il periodo complessivo di sei mesi.

Insieme con i genitori della bambina, il Dirigente scolastico si è chiesto se l'ordinamento attuale consenta di sostituire con un'unica supplente la maestra assente sistematicamente per tre giorni. Sarebbe, infatti didatticamente, improvvido sostituire ogni settimana l'assente con una supplente diversa, la cui identità dipenderebbe dai punteggi delle tante aspiranti supplenti, che sono comprese nella graduatoria di circolo.

Il dubbio è scaturito dal fatto che non vi è nessun articolo, nè comma, del Regolamento sulle supplenze, approvato con il D.M. 13.6.2007, n. 131, che dica come si debba sostituire un insegnante che si avvalga del congedo parentale in forma settimanalmente frazionata, per la durata dell'intero anno scolastico.

Il Dirigente, in verità, un'idea ce l'avrebbe: sostituire la maestra come se costei si trovasse nello *status* di part-time verticale.

L'insegnante di ruolo, che scelga il regime di part-time verticale può insegnare soltanto per il 50 per cento dell'orario settimanale, concentrandolo

in tre giorni soltanto. Sarebbe la stessa condizione in cui si trova la maestra della bambina di cui si sta scrivendo.

Il Dirigente ha pensato, però, che né il sopra citato Regolamento sulle supplenze, né l'ampia disciplina del part-time sembrano contenere norme che dicano come possa avvenire la sostituzione dell'insegnante che si trovi in part-time verticale. Ne è nato un quesito, al quale si ritiene di poter dar risposta che conforta le attese dei genitori e del Dirigente scolastico.

La soluzione la dà il concerto di due norme: la prima è il 3° comma dell'art.12 delle pre-leggi, anteposte al codice civile; la seconda è il 3° comma dell'art. 36 del vigente CCNL sulla scuola.

Nell'art.12 della pre-leggi sta scritto: *Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.*

Nel 3° comma dell'art. 36 del CCNL si legge: *Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.*

La disposizione del citato art.12 autorizza il Dirigente scolastico a rinvenire nell'ordinamento generale dello Stato una norma che disciplini un caso concreto che si possa considerare analogo, rispetto al caso che lo riguarda.

Che la condizione di lavoro della maestra sopra considerata sia analoga a quella dell'insegnante di scuola dell'infanzia, la quale

sia titolare di un rapporto di lavoro in part-time verticale, è più che certo.

Orbene, questa considerazione legittimerà il Dirigente della scuola dell'infanzia a tener conto che il 3° comma dell'art. 36 del CCNL gli dà la facoltà, anzi l'obbligo, di costituire il rapporto di lavoro in part-time verticale dell'insegnante, tenendo conto delle particolari esigenze del grado di istruzione della scuola in cui la maestra insegna.

La delicatezza del rapporto educativo che caratterizza la scuola dell'infanzia, resa ancor più problematica dalla condizione in cui versa

la bambina per i suoi bisogni educativi speciali accertati e certificati, autorizza pienamente il Dirigente scolastico a stipulare un rapporto di lavoro a tempo determinato con una stessa supplente per tutta la durata del periodo semestrale, nel corso del quale la maestra fruirà di congedo parentale. Naturalmente, nel contratto saranno specificati i giorni della settimana ai quali si riferirà la supplenza, perché le disposizioni vigenti esigono che la supplenza sia conferita per il tempo strettamente necessario.